

questo rapporto crede che sarebbe il caso di proporvi l'ordine del giorno sullo scopo principale della presente petizione.

Ma siccome la stessa petizione contiene anche la domanda, o piuttosto il desiderio di Frassineto-Po, che nel caso vengagli tolta la sede del mandamento, sia da questo stralciato ed aggiunto ad un mandamento ad erigersi per Casale *extra muros*, così sotto questo punto di vista la Commissione avvisa, che la petizione possa essere inviata al signor guardasigilli per avervi quel riguardo che di ragione, nel caso venga ad erigersi quel nuovo mandamento.

BOTTA. Nel provvedimento ministeriale, sul quale versa la discussione, a me pare di vedere una flagrante invasione del potere esecutivo sul potere legislativo. Quindi non posso accostarmi al voto della Commissione.

Il Governo è vincolato per legge dell'editto 27 settembre 1822, che ha formalmente fissata per la residenza del giudice di ciascun mandamento, la sede del capoluogo.

Se competesse al potere esecutivo la facoltà di fare da sé queste mutazioni ne avverrebbe la pericolosa conseguenza che potrebbe a suo capriccio mutare perfino la sede dei magistrati d'Appello. Assurdo che non ha bisogno di dimostrazione.

Le leggi in vigore stabiliscono positivamente il capoluogo di ciascun mandamento.

Io credo che il Governo ha contravvenuto a queste leggi trasferendo da Frassineto in altro luogo del mandamento la sede dell'ufficio di giurisdizione. Ciò non si poteva fare senza l'intervento e l'accordo col potere legislativo.

Quindi propongo che la Camera disapprovi quest'atto del Ministero, e dichiari che con esso arbitrariamente ha ecceduto gli attributi del potere esecutivo a pregiudizio di quelli del potere legislativo.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Se il Ministero avesse invaso gli attributi del potere legislativo, esso di buon grado si assoggetterebbe al giudizio della Camera, e subirebbe la censura che gli si vuole infliggere. Ma io non credo che traslocando semplicemente la residenza di un giudice, egli abbia in nessuna maniera oltrepassato i limiti delle sue attribuzioni.

A tenore dello Statuto ciò che deve unicamente formare oggetto di legge è l'organizzazione giudiziaria. Ora quest'organizzazione non viene menomamente intaccata, quando si tratta di una semplice mutazione della residenza di un giudice; poichè ben sa il deputato Botta che non si variano i limiti del mandamento colla semplice mutazione della residenza del giudice; parimente colla variazione di queste residenze non si intacca per nulla la disposizione dell'editto del 1822, poichè quest'editto altro non fa che circoscrivere i confini del territorio di ciascun mandamento. Non vi è pertanto in simile disposizione alcuna violazione delle attribuzioni che possono essere devolute al potere legislativo.

Del resto, questa questione è risolta, a mio avviso, dalla legge del 7 ottobre 1848, la quale stabilisce che sempre quando si tratta di mutare la residenza del giudice ed il capoluogo di mandamento si debba sentire il parere del Consiglio provinciale e del Consiglio divisionale.

Ora, io domando: se si fosse richiesta l'azione del potere legislativo, a qual pro la legge avrebbe prescritto che vi debba essere il voto del Consiglio provinciale e divisionale? È forse a supporre che il potere legislativo dipenda dal Consiglio provinciale e dal Consiglio divisionale? No certamente. L'opportunità e la convenienza del parere del Consiglio provinciale e del Consiglio divisionale si manifesta soltanto quando la deliberazione dipende unicamente dal potere ese-

cutivo, appunto perchè è opportuno che il potere esecutivo sia illuminato dall'avviso dei Consigli della provincia e della divisione.

Ora, avendo la legge stabilito che questa mutazione non si possa fare che previo il parere dei Consigli provinciali e divisionali, ciò prova evidentemente che essa non deve fare oggetto di una deliberazione del potere legislativo.

Dirò inoltre schiettamente che io pure sono stato alquanto in dubbio quando si è presentato questo ricorso, se il provvedimento di cui si parla fosse nelle attribuzioni del potere esecutivo, e sono rimasto in dubbio sebbene vi fosse il parere conforme del Consiglio provinciale e del divisionale, e sebbene vi fossero già precedenti a questo riguardo, perchè nel 1850 si era già trasportata la residenza del giudice del mandamento di Fiano da Fiano ad un'altra parte del mandamento.

GENINA. Domando la parola.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Alieno quanto altri mai da qualunque atto, che anche indirettamente possa invadere in alcun modo i diritti del potere legislativo, ho per maggiore mia tranquillità consultato su questo il Consiglio di Stato, e il Consiglio di Stato nel suo parere (di cui se la Camera lo desidera posso dar lettura) dimostra evidentemente che il semplice fatto della traslocazione del capoluogo del mandamento non appartiene per nulla al potere legislativo, ma solo dipende dall'esecutivo.

Questo per la costituzionalità. Quanto alla convenienza della disposizione, dal momento che, come ho accennato, questa traslocazione era conforme al voto dei Consigli provinciale e divisionale, io non poteva a meno di secondare la domanda dei ricorrenti.

La Camera ha inteso quali sono le ragioni che mi hanno indotto a proporre questo decreto; se non le trova sufficienti io subirò il suo giudizio.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Genina.

GENINA. Io non entro nel merito della questione; soltanto avendo il signor guardasigilli detto che vi era un precedente, quello cioè del giudice di Fiano, io credo dover osservare che questo precedente non esiste veramente in modo determinato, perchè nel mandamento di Fiano non si fece un cambiamento definitivo di capoluogo, ma solo si stabilì provvisoriamente che il giudice potesse risiedere in un altro comune, perchè vi erano inconvenienti nel comune dove prima risiedeva; e ciò tanto è vero, che nè il Consiglio provinciale, nè il divisionale hanno dato verun parere definitivo a questo riguardo, ma semplicemente hanno mantenuto lo stato provvisorio fino a che si divenisse ad una nuova legge sulla riorganizzazione giudiziaria, sulla circoscrizione mandamentale, al qual tempo si sarebbe veduto come si poteva provvedere al mandamento di Fiano.

Io non ho voluto che rettificare questo fatto.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Dal parere del Consiglio di Stato invece risulta che sarebbe stata definitiva la traslocazione quanto al mandamento di Fiano, ma ancor che fosse provvisoria la cosa non cambierebbe d'aspetto. Se l'autorizzare la mutazione del domicilio del giudice appartenesse al potere legislativo, io non vedo come il potere esecutivo potrebbe operare anche la semplice provvisoria traslocazione.

Dunque l'argomento che io adduceva per fatti antecedenti sta sempre nella sua forza; tuttavia, anche quando si tolga il precedente, sta sempre la realtà delle cose, sta sempre cioè che siccome la cosa è semplicemente limitata alla trasloca-